

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso, ritualmente depositato, F.R.A. impugnava dinanzi al Tribunale di Paola - Sezione Lavoro il licenziamento intimatole dal Comune di Praia a Mare il (OMISSIS), con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio e retributivo.

Al riguardo esponeva:

- di avere lavorato fino (OMISSIS) alle dipendenze dell'anzidetto Comune quale lavoratrice socialmente utile, ai sensi della L. n. 223 del 1991 e della L. n. 608 del 1996, per l'attuazione del progetto contraddistinto con il n. 1152;
- di avere svolto le mansioni quotidianamente a lei attribuite (pulizia di vetrate ed altri lavori disagiati);
- di essersi vista costretta a richiedere un periodo di congedo per l'insorgenza di una patologia (grave flebite), che le aveva impedito di attendere stabilmente alle proprie mansioni;
- che il Comune anzidetto con nota del (OMISSIS) aveva comunicato ad essa ricorrente il recesso con decorrenza immediata sul presupposto dell'incompatibilità delle condizioni fisiche della Fagiano con il lavoro previsto in progetto;
- di avere eccepito l'illegittimità del provvedimento risolutorio per essere stato intimato durante il periodo di congedo per malattia.

All'esito dell'istruzione il Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola con sentenza n. 627 del 2002 rigettava il ricorso.

Tale decisione, appellata dalla F., è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 904 del 2003.

La Corte Territoriale ha osservato che nel caso di specie non si è instaurato tra le parti - in causa un rapporto di lavoro a seguito dell'autorizzazione temporanea all'utilizzazione di lavoratori per la realizzazione del progetto in questione.

La Corte ha fatto discendere da tale impostazione la conseguenza che, pur dovendosi ritenere applicabili istituti tipici del lavoro subordinato - come il trattamento di malattia a carico dell'INPS -, non possono essere invocate per dette tipologie di lavori le discipline, con riferimento alle ipotesi di recesso del datore di lavoro, previste dal nostro ordinamento per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La stessa Corte ha osservato che in ogni caso poteva considerarsi superato il periodo di comporto equitativamente determinato, giacché la lavoratrice aveva lavorato per soli quattro giorni per l'intero trimestre.

Contro la sentenza di appello la F. propone ricorso per Cassazione con due motivi.

Il Comune di Praia al Mare non si è costituito in sede di legittimità.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo la ricorrente lamenta:

- violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2110 cod. civ.;
- falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3;
- violazione della L. n. 608 del 1996, art. 1 bis;
- vizio di ultrapetizione;
- vizio di motivazione circa il punto della controversia, relativo allo stato di malattia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5).

In particolare la ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno delle richiamate norme imperative poste a tutela del lavoro, sia con riguardo al licenziamento che sarebbe stato adottato nel caso di specie ad libitum del datore di lavoro, sia in relazione allo stato di

malattia, della quale non sarebbe stata valutata la natura e la valenza ai fini della risoluzione del rapporto.

La stessa ricorrente rileva che la sentenza impugnata è incorsa in chiaro vizio di ultrapetizione, avendo ritenuto che fosse stato superato il periodo ed. di comparto, laddove il licenziamento era stato intimato con riferimento alla distinta fattispecie della sopravvenuta infermità della lavoratrice. La ricorrente aggiunge che medesima sentenza non ha valutato l'ulteriore profilo attinente alla mancata prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore, la cui prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che l'impugnato licenziamento realizza una aperta violazione delle norme che tutelano il diritto dei lavoratori alla corrispondenza tra la propria capacità attitudinale lavorativa specifica e le mansioni e le prestazioni, che essi siano chiamati a svolgere, e comporta una evidente violazione dell'insopprimibile diritto alla salute, che, costituzionalmente garantito, si appalesa coesistente anche e soprattutto per i legami interdisciplinari con la disciplina lavoristica (art. 360 c.p.c., n. 3).

2. I motivi esposti, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di pregio e vanno disattesi.

Va precisato che il Giudice di merito ha ricostruito la posizione della lavoratrice ritenendo che la stessa rientrasse tra i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con possibilità di essere utilizzata ai sensi della L. n. 223 del 1991, in lavori socialmente utili. Su tale premessa lo stesso Giudice ha escluso la sussistenza tra l'ente utilizzatore (Comune di Praia a Mare) e la lavoratrice di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, elemento posto invece a fondamento dell'impugnativa del recesso del datore di lavoro.

L'assunto merita di essere condiviso.

Invero sulla base del quadro normativo (in particolare della L. n. 390 del 1981, art. 1 bis; della L. n. 67 del 1988, art. 23, comma 7;

del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 1; del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 4) il Giudice di appello ha ritenuto che tra le parti si fosse costituito un rapporto speciale volto alla realizzazione del progetto n. 1152 per il periodo 10.1.1997/30.6.1997, successivamente prorogato, con utilizzazione di fatto della F. nel periodo 3.2.1997/15.5.1997.

Orbene tale rapporto, in considerazione dell'espressa previsione normativa in precedenza richiamata, non può qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, avendo una matrice essenzialmente assistenziale (in questo senso Cass. n. 21936 del 19 novembre 2004), pur non escludendosi l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro "subordinato, come quello in tema di trattamento di malattia, come riconosciuto dallo stesso Giudice di appello.

Ciò posto, corrette sono le conseguenze tratte dalla Corte Territoriale circa l'inapplicabilità della disciplina del licenziamento al rapporto in questione, trattandosi, come già detto, nel caso di specie non di rapporto di lavoro subordinato, ma di occupazione temporanea in lavori socialmente utili per la realizzazione di un progetto da parte del Comune di Praia a Mare.

In definitiva, poichè la domanda era preordinata all'impugnativa di un asserito licenziamento, con le conseguenze tipiche della tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno), ed era fondata sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essa non poteva trovare affatto accoglimento, essendo ogni questione sollevata dal ricorrente assorbita dalla diversa e legittima qualificazione della fattispecie da parte del Giudice di appello.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di Cassazione, non essendosi costituito l'intimato Comune di Praia a Mare.

## **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2007